



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/40 DEL 8.08.2018

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, in materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il 21.7.2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16.6.2017 che ha modificato la disciplina della V.I.A., recepito, in via transitoria, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017 e n. 53/14 del 28.11.2017. Riferisce, inoltre, che il competente Ufficio, per dirimere alcuni dubbi interpretativi emersi da una lettura combinata della norma di riferimento nazionale e della disciplina regionale previgente e di recepimento del D.Lgs. n. 104/2017, si è rapportato direttamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (M.A.T.T.M.), cui ha posto diversi quesiti interpretativi. Tra questi, uno riguarda le procedure da applicare agli interventi ricompresi nell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto (le categorie incluse nell'allegato IV sono state trasposte nell'allegato B1 della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017), e ricadenti, anche parzialmente, all'interno di siti S.I.C./Z.P.S., dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 104/2017.

L'Assessore riferisce che il M.A.T.T.M. ha chiarito che la normativa nazionale vigente (articolo 6, comma 7, lett. b del D.Lgs. n. 152/2006) stabilisce:

- a. di sottoporre alla procedura di V.I.A., tra l'altro, le "opere o interventi di nuova realizzazione" di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del decreto che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della Rete Natura 2000;
- b. di sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., nell'ambito della quale deve essere ricompresa la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997, le modifiche/estensioni di opere esistenti, qualora le medesime modifiche/estensioni comportino il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, anche in applicazione dei criteri/soglie definiti dal D.M. 30.3.2015.



L'Assessore, a tale proposito osserva che, per una lettura complessiva del quadro normativo vigente, occorre considerare anche quanto disposto dalla legge regionale n. 3/2009 che, all'art. 5 comma 24, dispone quanto segue: "I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale". Pertanto attualmente, in Sardegna, sono direttamente sottoposte alla procedura di V.I.A., non solo le "opere o interventi di nuova realizzazione", di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della Rete Natura 2000, coerentemente con l'interpretazione fornita dal M.A.T.T.M., ma anche, diversamente dal parere fornito dal Ministero medesimo:

- a. le modifiche/estensioni di opere esistenti, che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000, qualora le medesime modifiche/estensioni comportino il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto anche conto dei criteri/soglie definiti dal D.M. 30.3.2015;
- b. le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)", che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000, tenuto anche conto dei criteri/soglie definiti dal D. M. 30.3.2015.

L'Assessore prosegue evidenziando che, anche alla luce del parere del M.A.T.T.M., le disposizioni del D.Lgs. n. 104/2017, rappresentano, rispetto alle previsioni dell'art. 5 comma 24 della L.R. n. 3 /2009, un'opportunità per garantire un'azione amministrativa improntata a criteri di semplificazione ed economicità, rispettosa del dettato di cui all'art. 3-quinquies – "Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione" (il quale, al comma 2 prevede che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali") del D.Lgs. n. 152/2006, senza, tuttavia, inficiare gli obblighi di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 3-ter – "Principio dell'azione ambientale" del decreto medesimo, assicurati dall'espletamento contestuale e coordinato delle procedure di Verifica di assoggettabilità e di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. 357/1997, il cui esito, peraltro, non esclude la necessità dell'ulteriore procedura di V.I.A.



L'Assessore, pertanto, per conseguire un'effettiva semplificazione dell'azione amministrativa, propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, di approvare un apposito atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di procedure di valutazione ambientale, nonché di modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, stabilendo che dalla data di pubblicazione della presente deliberazione:

- a. le "opere o interventi di nuova realizzazione", di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, tenuto anche conto dei criteri/soglie definiti dal D.M. 30.3.2015, e ricadenti anche parzialmente all'interno di siti della Rete natura 2000, sono sottoposti alla procedura di V.I.A. regionale, nell'ambito della quale deve essere ricompresa la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997;
- b. sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., tenuto anche conto dei criteri /soglie definiti dal D.M. 30.3.2015, e alla procedura di valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/1997:
 1. le modifiche/estensioni di opere esistenti, che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000, qualora le medesime modifiche/estensioni comportino il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
 2. le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)", che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000.

L'Assessore, coerentemente con le premesse, prosegue invitando la Giunta regionale a riflettere su un altro punto inerente alle fasi di pubblicazione dei provvedimenti che vengono adottati a conclusione dei procedimenti di Verifica e di V.I.A. In particolare ricorda che con la citata Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, in recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2017, è stato stabilito che le deliberazioni in materia di V.I.A. debbono essere pubblicate unicamente nel sito web della regione Sardegna e non più comunicate ai proponenti e agli Enti, né tantomeno pubblicate nel B.U.R.A.S. Considerati i numerosi procedimenti di Verifica/V.I.A., avviati in data antecedente al 27 settembre 2017, l'Assessore ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale una semplificazione, coerente col D.Lgs. n. 104/2017, stabilendo che i provvedimenti conclusivi, per i quali non si sia ancora provveduto all'inoltro al B.U.R.A.S., siano pubblicati unicamente nel sito web della Regione.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, modificando l'allegato B della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, stabilendo che:

- dalla data di pubblicazione della presente deliberazione:
 - a. le “opere o interventi di nuova realizzazione”, di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, tenuto anche conto dei criteri/soglie definiti dal D.M. 30.3.2015, e ricadenti anche parzialmente all'interno di siti della Rete natura 2000, sono sottoposti alla procedura di V.I.A. regionale, nell'ambito della quale deve essere ricompresa la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997;
 - b. sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., tenuto anche conto dei criteri /soglie definiti dal D.M. 30.3.2015, e alla procedura di valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/1997:
 - 1. le modifiche/estensioni di opere esistenti, che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000, qualora le medesime modifiche/estensioni comportino il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 2. le “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)”, che ricadono, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000;
- le deliberazioni della Giunta regionale, conclusive dei procedimenti in materia di V.I.A., avviati in data antecedente al 27 settembre 2017, e per i quali non si sia ancora provveduto all'inoltro al B.U.R.A.S., sono pubblicati unicamente nel sito web della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/40
DEL 8.08.2018

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru